



*In vigore dal 1° gennaio 2015*

## Imprese con requisiti A senza sgravio A.P.E.

DESCRIZIONE	% A CARICO DATORE DI LAVORO	% A CARICO LAVORATORE	TOTALE
Anzianità Professionale Edile (1)	3,500%	-	3,500%
Fondo MIPI (2)	0,100%	-	0,100%
Istruzione professionale	1,000%	-	1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali (3)	0,15%	-	0,15%
Fondo per la sicurezza	(§)0,15%/0,20%	-	(§)0,15%/0,20%
Fondo Nuove iniziative per la salute e la sicurezza	0,250%	-	0,250%
Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
Previdenze sociali (4)	2,083%	0,417%	2,500%
Lavori usuranti e pesanti (5)	0,100%	-	0,100%
<b>TOTALE IMPRESE INDUSTRIALI</b>	<b>8,296%</b>	<b>1,380%</b>	<b>9,676%</b>
<b>TOTALE IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE</b>	<b>8,346%</b>	<b>1,380%</b>	<b>9,726%</b>

(§) I verbali di accordo del 16/01/2013 e del 21/01/2013 hanno previsto che le imprese cooperative e artigiane devono contribuire con un'aliquota pari allo 0,20%, mentre il verbale di accordo del 3/03/2014 ha stabilito che le imprese industriali devono contribuire, fino al 31/01/2015, con un'aliquota pari allo 0,15% da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile. Il massimale di versamento è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad € 1.500,00 per anno.

Si tratta in sintesi di imprese:

- iscritte da meno di 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente (media per operaio)
- che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto



## Imprese con requisiti B ovvero con sgravio A.P.E.

DESCRIZIONE	% A CARICO DATORE DI LAVORO	% A CARICO LAVORATORE	TOTALE
Anzianità Professionale Edile (1)	2,500%	-	2,500%
Fondo MIPI (2)	0,100%	-	0,100%
Istruzione professionale	1,000%	-	1,000%
Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali (3)	0,15%	-	0,15%
Fondo per la sicurezza	(§)0,15%/0,20%	-	(§)0,15%/0,20%
Fondo Nuove iniziative per la salute e la sicurezza	0,250%	-	0,250%
Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	1,482%
Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	0,444%
Previdenze sociali (4)	2,083%	0,417%	2,500%
Lavori usuranti e pesanti (5)	0,100%	-	0,100%
<b>TOTALE IMPRESE INDUSTRIALI</b>	<b>7,296%</b>	<b>1,380%</b>	<b>8,676%</b>
<b>TOTALE IMPRESE ARTIGIANE E COOPERATIVE</b>	<b>7,346%</b>	<b>1,380%</b>	<b>8,726%</b>

(§) I verbali di accordo del 16/01/2013 e del 21/01/2013 hanno previsto che le imprese cooperative e artigiane devono contribuire con un'aliquota pari allo 0,20%, mentre il verbale di accordo del 3/03/2014 ha stabilito che le imprese industriali devono contribuire, fino al 31/01/2015, con un'aliquota pari allo 0,15% da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile. Il massimale di versamento è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad € 1.500,00 per anno.

Si tratta in sintesi di imprese:

- iscritte da almeno 60 mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
- con 1.800 ore di lavoro ordinario mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente (media per operaio)
- che durante tale periodo non hanno mai sospeso la propria posizione
- che hanno sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti e al versamento del dovuto

### NOTE

**Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione:** paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, nonché, per i lavoranti a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.



Ente bilaterale costituito da  
**Assimpredil Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil**

- 1) In vigore dal 1° gennaio 2015, come stabilito dall'accordo provinciale 9 febbraio 2015 "Contributo Anzianità professionale edile – APE"
- 2) In vigore dal 1° gennaio 2005, come disposto dall'accordo provinciale 2 marzo 2005
- 3) Istituito dal 1° febbraio 2008, come disposto dal verbale di accordo provinciale 16 novembre 2007
- 4) In vigore dal 1° gennaio 2015, come stabilito dall'accordo provinciale 9 febbraio 2015 "Contributo Previdenze sociali"
- 5) In vigore dal 1° ottobre 2010 così come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale edili-industria del 19.04.2010 e dal Contratto Collettivo Nazionale edili-cooperative del 26.04.2010 ed in vigore dal 1° gennaio 2011 così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale edili-artigiani del 16.12.2010.

## Contributo fuori Provincia

A decorrere dal 1° aprile 2007, ANCE ha affidato a Cassa Edile di Milano la riscossione del contributo associativo annuo dovuto all'ANCE medesima da parte delle imprese edili ed affini aderenti operanti in regime di "fuori provincia" ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'ANCE. Il contributo stabilito nella misura dell'**1,30%** viene riscosso da Cassa Edile di Milano unitamente alle contribuzioni di spettanza della Cassa Edile stessa, ai sensi dei contratti collettivi in vigore. Il contributo riscosso verrà poi trasmesso all'ANCE.

## Imprese di lavoro temporaneo

In riferimento all'accordo nazionale del 10 settembre 2003 si precisa che le imprese di lavoro temporaneo devono versare alle Casse Edili il **contributo per la formazione professionale** pari al **3,868%** - in luogo dell'1,000% riportato alla voce "Istruzione professionale" nelle tabelle sopra esposte - delle retribuzioni imponibili. Lo stesso accordo stabilisce a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo il versamento di un **contributo aggiuntivo per le sospensioni di lavoro pari allo 0,30%**.